

Decreto 8/10/12 – Sulla riforma pensionistica

6 Febbraio 2013

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/13 è stato pubblicato il Decreto 8 ottobre 2012 con il quale viene data applicazione all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 95/12, modificato dalla L. n. 135/12, in materia di riforma pensionistica. L'allegato Decreto, che fissa i tempi e le modalità di presentazione delle relative istanze, interesserà 55.000 persone che presentino i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della legge n. 214/11, anche se tali requisiti siano maturati successivamente al 31 dicembre 2011.

Si tratta in particolare di:

1. 40 mila lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con uso degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi siglati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, anche se al 4 dicembre 2011 detti lavoratori risultavano ancora in attività e non collocati in mobilità, a condizione però che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o della mobilità lunga.
2. 1.600 lavoratori che al 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2, comma 28, Legge n. 662/96. In particolare, l'accesso a tali fondi deve essere stato previsto da accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, con permanenza dei lavoratori a carico di detti fondi fino ai 62 anni d'età.
3. 7.400 lavoratori con autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione accordata prima del 4 dicembre 2011 e perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi necessari entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/11. Chiaramente detti requisiti utili per poter avere la pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge. Ulteriore condizione è che i lavoratori coinvolti non abbiano comunque ripreso a lavorare dopo aver avuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e, inoltre, è essenziale che gli stessi vantino almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/11.
4. 6.000 lavoratori che, in base ad accordi individuali sottoscritti anche ex artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, senza successiva rioccupazione in qualunque altra attività lavorativa. In questa categoria vi rientrano anche quei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 come conseguenza di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione. Nello specifico, gli interessati devono aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica precedente al D.L. n. 201/11, convertito con modifiche dalla L. n. 214/11, avrebbero permesso loro di accedere alla pensione entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 201/2011.

Dal punto di vista procedurale, per i lavoratori di cui alla suddetta lettera a), saranno le imprese che hanno stipulato i relativi accordi a dover comunicare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 8 ottobre 2012, ossia il 20 febbraio 2013, al Ministero del lavoro l'elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare entro il 31 dicembre 2012. Analogamente, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo al 2012, dovrà essere comunicato l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno licenziati, in ciascun anno di riferimento, in base al programma di gestione delle eccedenze,

indicando per ogni lavoratore interessato la data del licenziamento.

L'Inps, sulla base delle comunicazioni delle imprese trasmesse dal Ministero del lavoro entro quindici giorni dal ricevimento, ammetterà, secondo la data di licenziamento, i lavoratori interessati al beneficio.

Per quanto riguarda invece i lavoratori di cui alla lettera d), dovranno essere loro stessi a presentare l'istanza di accesso al beneficio corredata dell'accordo che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro. Più specificamente, i soggetti cessati secondo patti ex artt. 410, 411 e 412-ter dovranno presentare istanza alla Direzione territoriale del lavoro presso cui sono stati sottoscritti detti accordi; negli altri casi è invece competente la Direzione territoriale del luogo di residenza del lavoratore cessato. Ad ogni modo, i lavoratori cessati hanno 120 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto in esame per inoltrare l'istanza utilizzando il modello fornito dal Ministero del Lavoro attraverso la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013.

Ad entrambe le categorie il beneficio è concesso a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, o agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.

[9948-decreto 8 ottobre 2012.pdf](#)[Apri](#)